



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247– Aggiornamenti all'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022;

VISTA la determinazione del Presidente n. 22 del 08/07/2025 relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, ratificata con delibera di Giunta n. 54 del 14/07/2025 e successiva delibera di proroga n. 67/2025;

VISTA la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

CONSIDERATO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

RILEVATO che le norme citate si inquadrano tra gli interventi legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative e che, sinergicamente, forniscono gli strumenti più idonei alla semplificazione,

attribuendo la competenza esclusiva del Conservatore di tutte le fasi procedurali della cancellazione d'ufficio, ex D.P.R. n. 247/2004, dall'avvio sino all'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

VISTO l'articolo 3 comma 1 lett. b), c) del D.P.R. n. 247/2004, ai sensi del quale il verificarsi delle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, la mancanza del codice fiscale comportano l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di persone;

VISTO la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP attuativa del D.P.R. 247/2004;

TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

VISTO gli elenchi allegati alla determinazione del Conservatore n. 4 del 15/07/2025, comprendente n. 95 società di persone, aventi sede nelle provincie di Catanzaro, Crotone Vibo Valentini per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2, comma 1 in quanto è stato rilevato:

- che presso l'Anagrafe tributaria le imprese in elenco risultano con la Partita IVA cessata, in contrasto, pertanto, con l'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l'esercizio dell'attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;
- è stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per più di tre anni, a seguito di mancato pagamento del diritto annuale camerale e mancanza di iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione del Conservatore n. 4 del 15/07/2025 per le società di cui ai relativi elenchi allegati, è stato disposto l'avvio del procedimento di cancellazione;

CONSIDERATO, altresì, che in data 21/07/2025 l'avvio del procedimento di cancellazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata e massiva attraverso la creazione di protocolli d'ufficio e avvalendosi delle procedure approntate dalla società Infocamere S.c.p.a ;

EFFETTUATA la relativa pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento di cancellazione in data 15/07/2025 e fino al 30/08/2025;

CONSIDERATO che dell'avvio del procedimento ne è stata data notizia alle imprese coinvolte con la nota allegata alla Determinazione del Conservatore n. 4 a mezzo pubblicazione al sito camerale in data 15/07/2025 nell'apposita sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio delle società di persone ex dpr 247/04 e all'albo camerale per 45 giorni dal 15/07/2025 al 30/08/2025 e con l'invio di PEC alle imprese munite di indirizzo valido;

EFFETTUATE, nell'ambito del citato procedimento ed in ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 40 del DL n. 76/2020 , la dovuta verifica tramite l'accesso alla banca dati dell'Agenzia dell'Entrate circa la titolarità, in capo alle società, di beni immobili iscritti;

TENUTO CONTO che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società allegate al presente provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività;

CONSIDERATO che in fase di verifica tramite l'accesso alla banca dati dell'Agenzia dell'Entrate sono risultate società titolari di beni immobili iscritti e che nelle more del termine

assegnato alcune società hanno proceduto in autonomia a presentare domanda di cancellazione;

VALUTATO che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line e con invio di PEC alle società con indirizzi attivi;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio VII “Anagrafe delle Imprese – Sportello Polifunzionale di Catanzaro” Dott. Lorenzo Procopio;

VISTO lo Statuto vigente;

DETERMINA

- a. di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese, le società indicate negli allegati 1, 2, 3 che constano di n. 86 posizioni, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. 247/04 e dell'art. 40, commi 1 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- b. di pubblicare la presente disposizione, unitamente agli elenchi delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale “Procedimenti d'ufficio”.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009 per trenta giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, nonché sul sito camerale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Dirigenti amministrativi - Determinazioni Conservatore.

IL CONSERVATORE
(Dott. Rosario Condorelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)